

LA GIUNTA REGIONALE

- richiamata la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 “Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione”, che, attribuita all'Azienda USL competenza esclusiva in materia di soccorso sanitario e trasporto di infermi e feriti, ne prevede all'art. 35-bis, comma 2, l'esercizio mediante convenzioni con enti, associazioni o soggetti privati in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata dall'Azienda stessa;
- richiamata la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 “Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria”;
- richiamato il Decreto Ministeriale 18 marzo 2011 “Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009” con particolare riferimento al testo dell'accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003 in esso contenuto;
- visto il comma 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120 “Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero”, che autorizza l'uso del defibrillatore semiautomatico (DAE) in sede intraospedaliera ed extraospedaliera al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare;
- visto il comma 2 della stessa legge 120/2001, che prevede che le Regioni disciplinino il rilascio, da parte delle Aziende Sanitarie, dell'autorizzazione all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico (DAE);
- ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 39-vicies quater del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e del citato D.M. 18 marzo 2011, che riconoscono ad enti pubblici e privati la possibilità di svolgere attività di formazione all'uso del DAE, revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 2619 del 2 agosto 2004 “Approvazione, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 120, come modificata dalla legge 15 marzo 2004, n. 69, della disciplina del rilascio da parte dell'Azienda USL della Valle d'Aosta dell'autorizzazione all'utilizzo in sede intra ed extra ospedaliera del defibrillatore semiautomatico. Revoca della deliberazione n. 2375 del 1 luglio 2002”;
- ritenuto opportuno definire procedure e modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'uso del defibrillatore da parte dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e di mantenere valide le autorizzazioni finora rilasciate fino alla loro scadenza, vista la compatibilità della normativa precedente;
- visto il parere espresso dall'Azienda USL della Valle d'Aosta con nota prot. 69604 del 25 luglio 2013, circa le modalità di rilascio dell'autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico (DAE);
- visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di recepimento della direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di

emergenza”;

- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2489 del 28 dicembre 2012 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013-2015, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l’anno 2013 e di disposizioni applicative nonché la DGR 1177/2013;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e mobilità sanitaria, nell’ambito dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della l.r. 22/2010;

su proposta dell’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Antonio FOSSON;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare le “Procedure per il riconoscimento dei soggetti autorizzati all’erogazione di corsi finalizzati al rilascio dell’autorizzazione all’impiego del Defibrillatore Automatico Esterno”, come descritte nel documento allegato, che forma parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di confermare la validità delle autorizzazioni all’uso del DAE finora rilasciate;
- 3) di stabilire che entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente atto, il soggetto erogatore può presentare domanda di riconoscimento della formazione erogata nel corso dei dodici mesi precedenti; il Dipartimento di Emergenza dell’Azienda USL della Valle d’Aosta valuterà il rilascio delle autorizzazioni nominative all’uso del DAE sulla base della documentazione presentata a sostegno della qualità del corso e dell’aderenza dello stesso al documento tecnico allegato alla presente deliberazione;
- 4) di stabilire che l’Azienda USL mantenga un elenco dei defibrillatori semiautomatici intraospedalieri, specificando per ogni apparecchio la data di acquisto, la marca, il modello, la sede in cui sono ubicati;
- 5) di stabilire che l’Azienda USL mantenga un elenco dei defibrillatori semiautomatici extraospedalieri, specificando per ogni apparecchio la data di acquisto, la marca, il modello, l’ente che ne dispone e la sede in cui è ubicato o alla quale è assegnato; l’Azienda USL della Valle d’Aosta accerta la conformità alle norme in vigore, la funzionalità, la corretta manutenzione e revisione periodica del defibrillatore semiautomatico da parte delle strutture che se ne dotano;
- 6) di stabilire che l’Azienda USL provveda alla verifica e al controllo di qualità delle prestazioni, mediante l’utilizzo di protocolli standardizzati e l’apposito registro epidemiologico di raccolta e trattamento dei dati secondo i criteri “UTSTEIN STYLE”;
- 7) di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 2619 del 2 agosto 2004 “Approvazione, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 120, come modificata dalla legge 15 marzo 2004, n. 69, della disciplina del rilascio da parte dell’Azienda USL della Valle d’Aosta dell’autorizzazione all’utilizzo in sede intra ed extra ospedaliera del defibrillatore semiautomatico. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 2375 del

1° luglio 2002”;

- 8) di stabilire che la presente deliberazione venga trasmessa all’Azienda USL della Valle d’Aosta per gli adempimenti di competenza;
- 9) di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

PVP/

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1312 del 12/8/2013

Procedure per il riconoscimento dei soggetti autorizzati all'erogazione di corsi finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del Defibrillatore Automatico Esterno

1. Premessa

Le presenti procedure si applicano ai corsi di formazione finalizzati al rilascio di un attestato di autorizzazione all'impiego del Defibrillatore Automatico Esterno (DAE) al personale non sanitario.

Sono esclusi i corsi destinati al personale non sanitario che opera sui mezzi di soccorso o in generale in attività di assistenza sanitaria, per il quale sono disposti appositi programmi di formazione e retraining nell'ambito del percorso abilitante all'attività.

2. Caratteristiche del corso di formazione BLS/D per laici

Il corso di formazione deve prevedere una durata di almeno 4 ore di cui il 20% dedicate alla teoria e l'80% alla pratica (esercitazione BLS, esercitazione BLS/D, valutazione pratica)

L'insegnamento deve essere in linea con gli indirizzi dell'*International Liaison Committee On Resuscitation* (ILCOR).

La parte teorica del corso può essere svolta mediante lezione frontale con l'impiego di slide a supporto e mediante l'impiego di filmati.

Per la parte pratica è obbligatorio l'impiego di un manichino che permetta di simulare tutte le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e di un DAE simulatore.

Il rapporto istruttori/manichini/simulatori/discenti per la parte pratica deve essere fino a 1/1/1/6.

I locali presso cui si svolge il corso devono essere di dimensioni adeguate a consentire l'effettuazione delle prove pratiche di rianimazione cardiopolmonare a seconda del numero dei partecipanti al corso stesso.

3. Soggetti titolati all'erogazione dei corsi

I corsi possono essere svolti dai soggetti formalmente riconosciuti dal Dipartimento di Emergenza dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, nel rispetto dei criteri di cui al successivo paragrafo 4.

Il Dipartimento di Emergenza dell'Azienda USL della Valle d'Aosta riconosce come formatori i soggetti autorizzati nelle altre Regioni e Province autonome.

4. Riconoscimento del soggetto erogatore

Il Dipartimento di Emergenza dell'Azienda USL della Valle d'Aosta riconosce, per l'erogazione di corsi validi ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'impiego del DAE, i soggetti che dimostrino il possesso dei seguenti requisiti minimi:

- disponibilità di un direttore scientifico, medico, della struttura formativa, responsabile della rispondenza dei corsi ai criteri del presente regolamento;
- disponibilità di una struttura organizzativa per le funzioni di segreteria e di registrazione dell'attività;
- disponibilità di almeno 3 istruttori riconosciuti;
- disponibilità di materiale didattico (computer, videoproiettore, manichini, simulatori DAE).

I soggetti che richiedono il riconoscimento dovranno inoltre impegnarsi a:

- utilizzare per lo svolgimento dei corsi solo istruttori riconosciuti;
- utilizzare adeguati spazi e materiali per la didattica, sia per le lezioni frontali che per la parte di addestramento pratico;
- rispettare il programma del corso previsto al paragrafo 2 del presente regolamento;
- consentire eventuali visite ispettive effettuate dal Dipartimento di Emergenza dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Gli istruttori riconosciuti devono aver seguito un percorso formativo che preveda il superamento di un corso esecutore di BLS-D e di un corso istruttori BLS-D riconosciuto dalla regione e mantenere lo status di istruttore svolgendo almeno tre corsi all'anno.

L'Azienda USL della Valle d'Aosta provvede a mantenere disponibile su una pagina web l'elenco aggiornato dei soggetti riconosciuti.

5. Adempimenti dell'organizzatore del corso

Il soggetto organizzatore del corso di formazione deve trasmettere al Dipartimento di Emergenza dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, almeno 7 giorni prima dell'evento, la documentazione riguardante:

- data e luogo di svolgimento del corso;
- descrizione del locale/dei locali presso cui sarà svolto;
- estremi del riconoscimento regionale del soggetto erogatore;
- elenco degli istruttori certificati che svolgeranno il corso;

- dichiarazione di impegno a trasmettere l'elenco dei partecipanti al termine del corso;
- consenso a visite ispettive eventualmente effettuate dal Dipartimento di Emergenza dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

Successivamente al corso, il soggetto organizzatore del corso trasmette al Dipartimento di Emergenza dell'Azienda USL della Valle d'Aosta i nominativi dei partecipanti che hanno superato la prova di valutazione pratica.

6. Revoca del riconoscimento

Nel caso in cui il Dipartimento di Emergenza dell'Azienda USL della Valle d'Aosta rilevi infrazioni alle disposizioni del presente regolamento da parte del soggetto organizzatore dei corsi, questo provvede al richiamo del soggetto interessato ed, in caso di infrazioni ripetute o perduranti, alla revoca del riconoscimento.

7. Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'uso del DAE è nominativa e viene rilasciata dal Dipartimento di Emergenza dell'Azienda USL della Valle d'Aosta a coloro che, al termine del corso di formazione riconosciuto, hanno dimostrato di aver acquisito la competenza per l'effettuazione delle manovre di BLS/D.

Il Dipartimento di Emergenza dell'Azienda USL della Valle d'Aosta mantiene un registro delle persone in possesso dell'autorizzazione all'impiego del DAE, contenente i dati anagrafici del soggetto titolare e gli estremi dei corsi di formazione e di eventuali retraining eseguiti.

8. Validità e durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'uso del DAE è valida sul territorio regionale nonché sul territorio di altre Regioni laddove ciò sia consentito dalla legislazione regionale specifica vigente.

Sono valide sul territorio regionale le autorizzazioni in corso di validità rilasciate da altre Regioni.

L'autorizzazione all'uso del DAE è valida 24 mesi e può essere rinnovata frequentando un corso di retraining. Il rinnovo dell'autorizzazione mediante il corso di retraining è consentito qualora non sia trascorso più di un anno dall'ultima scadenza dell'autorizzazione.

9. Retraining DAE

Il retraining consiste in una prova pratica di simulazione BLS/D utilizzando manichino e simulatore DAE; la prova va ripetuta finché il titolare dell'autorizzazione non dimostra di poter svolgere correttamente la sequenza BLS/D.

Il retraining DAE è erogato da un soggetto riconosciuto alle condizioni dell'articolo 4 e svolto da istruttori certificati, nel rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 5.